



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 18.04.2002
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 21.11.2017

INDICE

Capo I	Norme generali
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Criteri di priorità
Art. 4	Competenze della giunta
Art. 5	Procedimento
Capo II	Concessione di “Sovvenzioni”
Art. 6	Soggetti beneficiari delle sovvenzioni
Art. 7	Scopo delle sovvenzioni
Art. 8	Carattere delle sovvenzioni
Art. 9	Procedura per l’assegnazione delle sovvenzioni
Art. 10	Somministrazione delle sovvenzioni
Capo III	Concessione di “Contributi”
Art. 11	Soggetti beneficiari dei contributi
Art. 12	Scopo dei contributi
Art. 13	Carattere dei contributi
Art. 14	Procedura per l’assegnazione dei contributi
Art. 15	Erogazione dei contributi
Capo IV	Attribuzione di “Vantaggi economici”
Art. 16	Soggetti beneficiari di “Vantaggi economici”
Art. 17	Scopo della concessione dei vantaggi economici
Art. 18	Natura dei vantaggi economici
Art. 19	Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale
Art. 20	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
Capo V	Patrocinio
Art. 21	Soggetti beneficiari e scopo della concessione
Art. 22	Procedure per la concessione del patrocinio
Art. 23	Presentazione delle domande
Capo VI	Disposizioni finali
Art. 24	Conclusione dei procedimenti in corso
Art. 25	Individuazione dell’unità organizzativa
Art. 26	Determinazione dell’ammontare
Art. 27	Rendiconto
Art. 28	Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i. i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni
- b) la concessione di contributi;
- c) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessioni di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo.

ART. 3 – CRITERI DI PRIORITA'

Nell'erogazione dei contributi e delle sovvenzioni e nell'attribuzione di vantaggi economici si osserva, con ordine di priorità, l'applicazione dei seguenti criteri:

- che la società, associazione ... abbia sede nel Comune di Pulfero;
- che vengano realizzate iniziative tese a coinvolgere il territorio comunale o i cittadini di Pulfero;
- che la società, associazione, ... non abbia fini di lucro;
- che le iniziative valorizzino settori quali la cultura, la scuola, l'ambiente, i giovani, lo sport ed il tempo libero.

ART. 4 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

Spetta alla giunta comunale, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio, stabilire i criteri per la quantificazione dei contributi nonché le condizioni e le modalità di erogazione in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 5 - PROCEDIMENTO

Il Responsabile del servizio, sulla base dei criteri fissati dalla giunta ai sensi dell'art. precedente e delle priorità fissate dal presente regolamento, predispone l'istruttoria e la giunta quantifica la misura dei contributi

CAPO II CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

ART. 6 - SOGGETTI BENEFICIARI DELLE "SOVVENZIONI"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art.2, comma 1, lettera a):

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche

c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 7 - SCOPO DELLE "SOVVENZIONI"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di disabilità ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ART. 8 - CARATTERE DELLE "SOVVENZIONI"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta comunale, quelle di cui alla lettera b) dal consiglio comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 9 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE "SOVVENZIONI"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda in carta bollata motivata e documentata, sottoscritta dal legale rappresentante o dall'interessato.

La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune prima della conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo e comunque entro le ore 12.00 del 31 ottobre dell'anno cui la richiesta si riferisce.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;

- il grado di coinvolgimento dei cittadini;

- il costo complessivo e la somma da finanziare;

- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta.

3. Alla domanda presentata da Enti, società, associazioni, comitati ecc., dovranno essere allegati:

- copia del bilancio di previsione;

- relazione esplicante l'attività che si intende svolgere e per la quale si richiede contributo;

- relazione esplicante le attività svolte nell'anno precedente la richiesta del contributo.
- 4. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale, qualora si tratti di spese che interessano più annualità, o della Giunta Comunale negli altri casi, con il procedimento di cui all'art. 4.
- 5. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.
- 6. Per motivi di urgenza o per necessità che si verificano nel corso dell'anno e che non rendono possibile il rispetto dei termini previsti per l'inoltro della domanda, la giunta può ECCEZIONALMENTE, provvedere di propria iniziativa sulla domanda presentata in ritardo motivando adeguatamente.

ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE DELLE "SOVVENZIONI"

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2) la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionali al grado di attuazione dell'iniziativa.

CAPO III CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

ART. 11 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI "CONTRIBUTI"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti al precedente articolo 2 - comma 1 - lettera b):
 - a) le persone fisiche
 - b) le persone giuridiche
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 12 - SCOPO DEI CONTRIBUTI

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di persone con disabilità : gli interventi possono

prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

ART.13 - CARATTERE DEI CONTRIBUTI

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) continuativo: in caso di interventi oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
2. Le concessioni di cui alla lett.a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 14 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI "CONTRIBUTI"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione di domanda in carta bollata motivata e corredata dalla necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12.00 del giorno 31 ottobre dell'anno cui la richiesta si riferisce, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante.
2. La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo adottato dal responsabile del servizio interessato, richiedibile al protocollo o scaricabile dal sito internet del Comune. Nel modulo di domanda dovrà essere specificato:
 - a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) il costo complessivo e la somma da finanziare;
3. Alla domanda presentata da Enti, società, associazioni comitati ecc., dovranno essere allegati:
 - copia del bilancio di previsione;
4. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale, qualora si tratti di spese che interessano più annualità, o della Giunta Comunale negli altri casi, con il procedimento di cui all'art. 4.
5. Per motivi di urgenza o per necessità che si verificano nel corso dell'anno e che non rendono possibile il rispetto dei termini previsti per l'inoltro della domanda, la giunta può ECCEZIONALMENTE, provvedere di propria iniziativa sulla domanda presentata in ritardo motivando adeguatamente.

ART. 15 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi saranno erogati con determina del responsabile del servizio interessato, a seguito del procedimento di cui all'art. 4.
2. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi, qualora il richiedente non dichiari o dimostri che i ricavi vengono reinvestiti per l'attività.

CAPO IV ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

ART. 16 - SOGGETTI BENEFICIARI DI "VANTAGGI ECONOMICI"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2 -comma 1- lett.c):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 17 - SCOPO DELLA CONCESSIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ART. 18 - NATURA DEL "VANTAGGIO ECONOMICO"

1. le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A - al godimento di un bene comunale mediante:

a.1 - la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o a canone di misura inferiore a quella determinabile in base alla L.392/78;

a.2 - la concessione di sale, edifici ed aree comunali per conferenze, convegni, ecc.

a.3 - la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B - alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

b.1 - trasporto scolastico;

b.2 - mensa;

b.3 - attività sportive gestite dal Comune;

b.4 - assistenza domiciliare;

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione, qualora esistenti, gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

ART. 19 - PROCEDURE PER OTTENERE IL "GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda in carta da bollo con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;

d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc, gli scopi istitutivi.

Alla domanda presentata da Enti, società, associazioni comitati ecc., dovranno essere allegati:

- copia del bilancio di previsione;

- relazione esplicante le attività svolte nell'anno precedente la richiesta del contributo.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2).
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.
5. Per motivi di urgenza o per necessità che si verificano nel corso dell'anno e che non rendono possibile il rispetto dei termini previsti per l'inoltro della domanda, la Giunta può, ECCEZIONALMENTE, provvedere di propria iniziativa sulla domanda presentata in ritardo.
6. In tutti i casi in cui non sia stato concesso il patrocinio dell'iniziativa, dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

ART. 20 - PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO.

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi all'approvazione delle tariffe.

CAPO V PATROCINIO

ART. 21 - SOGGETTI BENEFICIARI E SCOPO DELLA CONCESSIONE

1. Possono beneficiare del patrocinio del Comune gli Enti, società, associazioni, comitati che svolgono manifestazioni di interesse collettivo in campo culturale, sociale, sportivo o ricreativo.

ART. 22 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Per beneficiare del patrocinio il legale rappresentante dell'Ente, società, associazione, comitato interessato dovrà inoltrare apposita domanda in carta da bollo (in carta semplice se interessato è un ente pubblico) con l'indicazione:
 - a) motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene comunale eventualmente concesso in godimento in forma gratuita;
 - c) del programma dell'attività;Alla domanda dovrà essere allegata copia dello Statuto o altra documentazione da cui si evincano in modo non equivoco gli scopi ed i fini istituzionali.

ART. 23 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione del patrocinio possono essere presentate in qualunque momento ma in ogni caso almeno sei giorni prima dell'iniziativa, per consentire all'ufficio competente di espletare l'attività istruttoria.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI IN CORSO

La copia dello Statuto o altra documentazione da cui si evinca in modo non equivoco gli scopi ed i fini sociali, non va allegata alla domanda qualora risultino già agli atti del Comune, a meno che non si siano verificate delle variazioni.

La Giunta comunale, previa verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dal presente regolamento, potrà erogare le sovvenzioni ed i contributi il cui procedimento sia in corso alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

ART. 25 - INDIVIDUAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

1. Ai sensi dell'art.4 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale inerenti i procedimenti previsti dal presente regolamento è il servizio amministrativo.

ART. 26 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE

La Giunta comunale determinerà l'ammontare delle sovvenzioni, dei contributi, nonché dei vantaggi economici di cui agli articoli precedenti, in ragione delle disponibilità di bilancio.

ART. 27 - RENDICONTO

Tutte le erogazioni previste dal presente regolamento dovranno essere rendicontate all'Amministrazione comunale da parte dei beneficiari nei modi e termini posti a pena della revoca del beneficio economico concesso e con l'obbligo della sua restituzione.

La rendicontazione potrà consistere nel bilancio consuntivo, in altro documento dal quale si evinca in modo non equivoco l'avvenuto impiego del contributo in conformità alle finalità di concessione sottoscritto dal legale rappresentante e dovrà, a pena di decadenza, essere presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo allo svolgimento dell'attività.

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

FINE